



COMUNE DI CHIEVE
Provincia di Cremona

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI
ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO**

Art. 1 – Istituzione del servizio e forma di gestione

Il Comune provvede al servizio di illuminazione votiva del Cimitero in gestione diretta, mediante personale in servizio presso l'Ente e mediante ditte esterne specializzate.

Art. 2 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio per l'illuminazione votiva del cimitero comunale, nel rispetto delle norme poste da:

1. testo unico delle leggi sanitarie , approvato con R.D. 27.07.1934, N.ro 1265;
2. regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n.10.09.1990 n.ro 285;
3. ogni altra disposizione generale e speciale applicabile in materia
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.L. 28/02/1983, n. 55, convertito in L. 26/04/1983, n. 131, e del D.M. 31/12/1983, il servizio di illuminazione votiva è compreso tra quelli pubblici a domanda individuale.

Art. 3 - Gestione del servizio

1. Il servizio di illuminazione elettrica votiva sulle tombe, loculi, cellette o cappelle private nel cimitero può essere gestito in economia dal Comune od appaltato a ditta privata.

2. Il servizio compete al responsabile dell'Ufficio Tecnico, il quale provvede alla ricezione delle richieste di allacciamento, alla riscossione delle quote di allacciamento e di quelle annuali di abbonamento, nonché alla tenuta dell'archivio degli utenti, all'amministrazione del servizio in genere, e alla gestione e all'esercizio degli impianti; per quanto non disposto si fa rinvio al regolamento dell'Ente in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi.

L'Ufficio tecnico comunale provvederà mediante ricorso a ditta esterna specializzata ai nuovi allacciamenti, alla manutenzione e sorveglianza degli impianti ed a tutte le opere necessarie per migliorare l'impianto, ampliarlo o potenziarlo.

Art. 4 – Campo di applicazione

Il servizio, a domanda individuale, sarà assicurato per l'illuminazione votiva delle sepolture a tumulazione in loculi, cellette ossario, fosse distinte e cappelle private.

Tutti gli interventi di costruzione di loculi, costruzione di tombe di famiglia, ampliamento del cimitero e di manutenzione dovranno comprendere gli impianti di illuminazione.

Qualora l'utente desiderasse soluzioni speciali di impianto per cappelle o tombe di famiglia, la spesa di esecuzione inerente sarà tutta a carico dell'utente.

Art. 5 - Richiesta di allacciamento ed abbonamento

1. Chiunque intenda ottenere l'installazione di una lampada votiva elettrica deve effettuare richiesta all'Ufficio Tecnico del Comune di Chieve.

La richiesta dovrà essere redatta, di norma, su modulo predisposto dagli uffici comunali preposti ed in ogni caso dovrà contenere le generalità, il codice fiscale e l'indirizzo del richiedente, nonché l'individuazione della sepoltura alla quale la luce è destinata.

All'atto della stipulazione dell'abbonamento gli utenti dovranno versare il contributo fisso di cui alla lettera a) dell'articolo n. 7 ed il rateo di canone commisurato alle mensilità mancanti a raggiungere il 31 Dicembre dell'anno in corso.

In caso di decesso dell'utente sarà cura degli eredi far presente le modifiche da apportare al contratto ai fini della sua cessione.

Art. 6 - Durata dell'Abbonamento

La durata minima dell'abbonamento è di anni uno con scadenza fissa al 31 dicembre dello stesso anno, prorogabile, per tacito consenso di anno in anno, salvo disdetta, da inviare a mezzo lettera raccomandata, almeno un mese prima della scadenza. L'abbonamento richiesto nel corso

dell'anno, avrà decorrenza dal giorno del versamento del relativo canone e dovrà essere pagato sempre in via anticipata, con un versamento annuale.

Ogni variazione dovuta a traslazioni, pur mantenendo inalterato il costo dell'abbonamento, implica la richiesta di un nuovo abbonamento.

In caso di retrocessione di concessione cimiteriale il contratto si intende automaticamente risolto senza alcun diritto a rimborsi.

Art. 7 – Tariffe

Le tariffe per l'allacciamento e l'abbonamento annuo per ogni lampada votiva installata sono fissate con provvedimento deliberativo della Giunta Comunale ed è articolata in:

a) un contributo fisso, a fondo perduto, da pagarsi una sola volta al momento della presentazione della domanda di allacciamento, a titolo di rimborso spese; esso comprende le spese di allacciamento e derivazione e la fornitura del portalamпада e della lampada stessa;

b) un canone di utenza da pagarsi a cadenza annuale secondo le modalità di cui all'art. 7, comprendente la sorveglianza dell'intera rete di distribuzione e la manutenzione dell'impianto, il ricambio delle lampade, l'erogazione dell'energia elettrica e quant'altro non specificato ma inerente al servizio cui è correlato il pagamento della tariffa di abbonamento annuo.

Per il primo periodo di utenza, di cui al precedente articolo, nel caso in cui l'abbonamento venga sottoscritto successivamente al gennaio di ogni anno il canone di abbonamento sarà fissato in dodicesimi, e la scadenza sarà comunque fissata al 31 dicembre dell'anno in corso.

Tutti i pagamenti devono essere effettuati, anticipatamente dagli interessati tramite bollettino postale; a tal fine verrà inviato al domicilio degli utenti apposito bollettino, contenente l'indicazione dell'importo e del termine. La mancata ricezione di tale bollettino non esonera gli utenti dall'effettuare egualmente il versamento del canone in vigore, chiedendo direttamente all'ufficio comunale competente tutti gli estremi per il pagamento del servizio.

Ogni variazione d'indirizzo o di nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato all'ufficio comunale preposto ed eventualmente alla ditta appaltatrice del servizio.

Qualora l'utente non effettui il pagamento nel termine prescritto, si provvederà ad inviare un secondo avviso.

Qualora l'utente non provveda entro il nuovo termine, non inferiore a 15 giorni dal ricevimento del sollecito, il Comune può provvedere all'interruzione del servizio senza che l'abbonato abbia diritto ad alcun indennizzo.

In tale caso un'eventuale richiesta di ripristino verrà considerata a tutti gli effetti come un nuovo allaccio e sarà inoltre tenuto al versamento di quanto non pagato.

Art. 8 - Lavori di manutenzione

1. In caso di smontaggio di lapidi in relazione ad interventi nell'ambito della tomba (sepoltura a terra, loculo, ossario, cappella, ecc.), l'intestatario del contratto di luce votiva dovrà dare preventiva comunicazione all'Ufficio Tecnico stesso ai fini della conseguente e contestuale richiesta di scollegamento e poi di ri-collegamento del servizio che possono essere svolti esclusivamente da incaricati dell'Ufficio Tecnico; tale scollegamento non sospende in alcun caso il periodo relativo al canone in pagamento o pagato e l'intervento potrà avvenire dietro corresponsione di quanto sostenuto dal tecnico incaricato.

2. L'intestatario, dovrà inoltre segnalare agli Uffici comunali eventuali necessità di intervento sulla lampada votiva.

Art. 9 - Interruzioni o sospensioni di corrente

1. Il servizio di illuminazione votiva del cimitero è continuativo.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni o sospensioni di corrente da parte del fornitore, per guasti o danni da causa forza maggiore o per riparazioni della rete, per fenomeni atmosferici, incendi, per disposizioni di limitazioni di consumi, ecc...

Il Comune si riserva la facoltà di sospendere la corrente per eventuali riparazioni e modifiche agli impianti.

Le interruzioni di energia elettrica dipendenti da questi motivi o da cause di forza maggiore come sospensione dell'erogazione da parte dell'ENEL, messa fuori uso momentanea dei trasformatori e delle valvole, incendi, eccezionali eventi atmosferici o calamità naturali, ecc., non danno luogo a risarcimento, a responsabilità o a pretese di sorta.

L'amministrazione comunale non assume nessuna responsabilità per interruzioni e danni che dovessero determinare la sospensione del servizio, compreso l'asporto di lampade, causati da terzi.

Art. 10 - Divieti

1. E' assolutamente vietato all'utente asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere in qualsiasi modo l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente e fare quanto possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, fatta salva l'eventuale azione civile o penale da parte del Comune, che ha facoltà di interrompere il servizio in seguito all'invio di preavviso scritto alla quale interruzione si provvederà entro 15 gg. dalla di ricezione riscontrata.

Art. 11 - Riserva

1. Il Comune si riserva il diritto di apportare alle condizioni di abbonamento contenute nel presente regolamento tutte quelle modifiche ed aggiunte che nel tempo si rendessero opportune per il migliore funzionamento del servizio, o necessarie per modificazioni del mercato, in relazione ai costi del materiale in genere, dell'energia elettrica, della manodopera o per qualsiasi altro onere aggiuntivo. Di tali variazioni ed aggiunte verrà data tempestiva comunicazione agli abbonati mediante avvisi pubblici.

2. Il Comune disporrà, secondo proprie valutazioni, l'opportunità di effettuare rimborsi agli utenti sulla base di effettive economie verificatesi.

Art. 12 - Modifiche

Qualunque speciale opera o attrezzatura artistica e decorativa da fare sulle lapidi sarà a carico del richiedente, come pure i lavori da marmista, pittore e decoratore.

Per qualsiasi modificazione richiesta dall'abbonato all'impianto già esistente e che abbia ottenuto la preventiva autorizzazione dell'Ufficio comunale competente, le spese saranno a carico dell'abbonato stesso.

Art. 13 - Reclami

1. Ogni eventuale reclamo, da segnalarsi per iscritto direttamente all'Ufficio Tecnico, non comporta per l'utente il diritto di sospendere i pagamenti. E' fatta salva tuttavia la possibilità di eventuali rimborsi, qualora ne venga riconosciuto il diritto da parte del Comune.

Art. 14 - Decesso del titolare del contratto: variazione dell'intestazione

1. In caso di decesso del titolare del contratto di abbonamento all'illuminazione votiva gli eredi sono tenuti a darne immediata comunicazione all'ufficio ai fini della variazione dell'intestazione.

Art. 15 - Rinvio a disposizioni di legge

L'abbonamento al servizio da parte degli utenti implica la conoscenza ed accettazione integrale del presente regolamento.

Il presente Regolamento disciplina compiutamente la materia e devono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti. Per quanto non previsto, si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 16 – Entrata in vigore e pubblicità

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

Copia del presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento e pubblicato sul sito internet del Comune di Chieve.